



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

17/6/2011

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Risorse Umane,
Responsabile finanziario**

Oggetto

DURC e Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n.207).

Il regolamento ha introdotto alcune novità riguardanti l'acquisizione del DURC nell'ambito degli appalti pubblici e previsto anche specifiche conseguenze in capo ai soggetti impegnati negli appalti/subappalti in caso di:

- acquisizione di DURC negativi per inadempienze contributive
- ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato

Nel testo che segue si evidenziano tali novità basandosi anche su quanto già specificato in proposito sia dall'INPS che dall'INAIL, attraverso due distinte circolari aventi lo stesso testo (la n.59 del 28.03.11 per l'INPS e la n.22 del 24.03.11 per l'INAIL), nelle quali sono state fornite anche numerose indicazioni di carattere generale sul rilascio del DURC.

1) DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI

1) Definizione di DURC

Certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

La verifica della regolarità interessa ciascun "operatore economico" (imprenditore, fornitore, prestatore di servizi, raggruppamento o consorzio di essi).

Il DURC, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso (INPS e INAIL). Vi sono poi ipotesi particolari, previste da specifiche norme di settore, per le quali il termine "DURC" è utilizzato anche con riferimento alla regolarità contributiva di un soggetto tenuto all'iscrizione presso un solo Istituto previdenziale (es. DURC previsto per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolto da una impresa individuale e quindi non tenuta ad iscriversi all'INAIL).

In queste ipotesi, per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC (che richiede obbligatoriamente l'indicazione dei numeri di iscrizione ad entrambi gli istituti), ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l'obbligo di iscrizione. .

1.2) Ambito applicativo del DURC nei contratti pubblici

La regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Restano esclusi, i soli contratti pubblici per i quali il Codice prevede espressamente una deroga (es. i contratti di servizi di arbitrato e conciliazione).

1.3) Fasi del contratto per le quali vi è obbligo del DURC

In caso di contratto pubblico il DURC deve essere acquisito:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata dall'impresa per attestare il possesso della regolarità contributiva;
- b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto
- c) per la stipula del contratto
- d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

Deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, un DURC per ciascuna delle fasi sopra riportate.

- DURC richiesto per "aggiudicazione/partecipazione a gara"

La tipologia di richiesta "aggiudicazione/partecipazione a gara" deve essere utilizzata dalla stazione appaltante per richiedere il DURC solo nell'ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal DURC precedentemente emesso per "verifica dell'autodichiarazione".

Qualora in fase istruttoria si accertino inadempienze contributive, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione contributiva qualunque sia l'entità dell'irregolarità, in quanto non si applica il criterio dello "scostamento non grave", previsto in caso di dichiarazione sostitutiva al fine di non escludere un concorrente per "lievi" irregolarità.

La tipologia di richiesta "aggiudicazione/partecipazione a gara" deve altresì essere utilizzata dall'operatore economico, qualora la stazione appaltante abbia previsto espressamente nel bando che tra i documenti a corredo dell'offerta debba essere prodotto il DURC.

Anche in questo caso il richiedente può sempre regolarizzare la propria posizione prima dell'emissione del certificato.

- DURC relativi ai SAL (stato avanzamento lavori pubblici)

Per i DURC relativi ai SAL, la data indicata nella richiesta è vincolante ai soli fini della verifica della regolarità effettuata dalla Cassa edile; INPS ed INAIL, invece, attestano l'esito della verifica alla data in cui hanno concluso l'istruttoria, invitando sempre a regolarizzare qualsiasi inadempienza contributiva.

- Corrispondenza tra rischi assicurati all'INAIL e attività dell'appalto

Tale verifica va effettuata solo per i DURC richiesti per SAL o fatture relative a forniture e servizi. Pertanto, in caso di richiesta di DURC per fasi precedenti l'inizio dei lavori/forniture/servizi (e cioè per "verifica autodichiarazione", "aggiudicazione" e "stipula contratto"), la mancata corrispondenza tra il rischio assicurato e l'attività oggetto dell'appalto non può essere considerata di per sé motivo di irregolarità.

1.4) Altri casi in cui vi è obbligo del DURC

Fermo restando che le tipologie di richiesta indicate ai punti precedenti vanno utilizzate anche per la verifica della regolarità prevista in capo ai subappaltatori e a tutte le imprese esecutrici, il DURC va richiesto:

- d) ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
- e) per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative ai servizi e forniture;
- f) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del SFL.

Il DURC deve inoltre essere richiesto:

- 1) per la valutazione dei lavori per i quali il committente non è tenuto all'applicazione del Codice e del Regolamento, lavori eseguiti in proprio e non su committenza, opere di edilizia abitativa;
- 2) per il rilascio dell'attestazione SOA;
- 3) per l'attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

1.5) Soggetti tenuti a richiedere il DURC

Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il DURC dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono richiedere l'utenza di accesso alla procedura, la quale sarà rilasciata solo ove dimostrino il possesso dei requisiti.

Per i casi diversi dai contratti pubblici, come l'attestazione SOA e l'attestato di qualificazione dei contraenti generali, è l'operatore economico a dover richiedere il DURC ai fini del rilascio dell'attestazione. Anche in tali casi, la SOA o il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno comunque la facoltà di richiedere direttamente il DURC agli enti.

1.6) Validità temporale del DURC

Ha validità **trimestrale** il DURC rilasciato ai fini:

1. della verifica della dichiarazione sostitutiva
2. dell'aggiudicazione
3. della stipula del contratto
4. dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
5. dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto
6. dell'attestazione SOA
7. dell'iscrizione all'albo fornitori.

Il periodo di validità trimestrale del DURC decorre sempre dalla **data di emissione** del certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2, i DURC emessi possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità.

Per il caso di cui al punto 5, è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante.

E' da ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia o agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni).

1.7) Periodicità del DURC

Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC relativo all'esecutore ed ai subappaltatori anche qualora intercorra un periodo superiore a centottanta giorni tra:

- la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi
- due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi

In tali ipotesi il DURC va acquisito entro trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

Entro lo stesso termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il DURC ai soggetti che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.

1.8) Settore Edile

Per le imprese inquadrare o inquadrabili nel settore edile, il DURC deve contenere anche la verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili, che provvedono a rilasciare il certificato. Ciò a condizione che l'impresa dichiari di applicare il contratto dell'edilizia in presenza di personale operaio ovvero in relazione ai soli dipendenti impiegati e tecnici, ai quali si applica uno dei CCNL dell'edilizia.

Nei contratti pubblici di lavori, fanno eccezione a tale regola le imprese edili individuali (quelle cioè che non occupano personale dipendente) e le imprese con dipendenti che applicano il CCNL Metalmeccanico.

- Imprese iscritte a Casse edili non aderenti a CNCE

Nel caso in cui l'impresa sia iscritta ad una Cassa edile non aderente a CNCE (Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili), la regolarità deve essere attestata dai tre certificati emessi singolarmente da INAIL, INPS e Cassa edile cui l'impresa è iscritta. Tale situazione deve intendersi riferito soltanto a casi eccezionali, specificamente individuati nelle ipotesi in cui l'Autorità Giudiziaria abbia espressamente riconosciuto, con riferimento alla singola fattispecie, la possibilità che, nelle more di un pronunciamento nel merito, siano presentate tre diverse certificazioni di regolarità contributiva in sostituzione del DURC, inteso come Documento unitario.

1.9) DURC negativo

Qualora il DURC dell'affidatario del contratto risulti negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento deve:

- acquisire una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione;

- proporre, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Se il DURC negativo per due volte consecutive riguarda il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

2) TUTELA DEI LAVORATORI

Il regolamento prevede l'intervento diretto della stazione appaltante nel sanare le eventuali inadempienze di tipo contributivo o retributivo riscontrate a carico dell'esecutore e del subappaltatore.

2.1) Inadempienze contributive

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Qualora il DURC acquisito dalle amministrazioni aggiudicatrici segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

La stazione appaltante effettua il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ed alla cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata in ogni caso una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

2.2) Inadempienze retributive

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, le stazioni appaltanti possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Detti pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

3) DURC e pagamento degli acconti e dei saldi

Il pagamento degli acconti e dei saldi, secondo la tempistica prevista dall'art.143 del regolamento, va in ogni caso effettuata previo acquisizione del DURC.